

Decreto Legge 34/2020 – Chiarimenti della Circolare 25/E/2020 sulle misure fiscali

25 Agosto 2020

Utilizzo in compensazione del credito d'imposta derivante dall'opzione per lo sconto in fattura e per la cessione del credito relativa ai *bonus edilizi*, esclusione dall'IRAP del saldo 2019 e della prima rata di acconto 2020, credito d'imposta sanificazione degli ambienti di lavoro, versamenti fiscali sospesi per effetto dell'emergenza sanitaria.

Questi i principali temi d'interesse per il settore delle costruzioni affrontati dall'Agenzia delle Entrate nella **Circolare 20 agosto 2020, n.25/E**, in risposta a quesiti formulati dai contribuenti in relazione alle modalità applicative delle misure fiscali contenute nel D.L. 34/2020, convertito, con modificazioni, nella legge 77/2020 (cd. *Decreto Rilancio*).

Nel dettaglio, l'Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in merito ad una particolare ipotesi relativa all'**utilizzo in compensazione del credito d'imposta** derivante da spese per lavori di recupero agevolabili con i bonus edilizi (ad es. *Ecobonus, Sismabonus, Bonus Casa*, ivi compreso il cd. *Superbonus al 110%*), a seguito dell'esercizio dell'**opzione** per lo **sconto in fattura** o per la **cessione del credito**, in luogo della detrazioni, da parte del beneficiario[1].

Al riguardo, in risposta ad un quesito specifico, la C.M. 25/E/2020 precisa che **non è possibile** effettuare la **compensazione** tra il **debito** risultante dalla dichiarazione di adesione alla "**rottamazione-ter**" ed il **credito d'imposta** che "sostituisce", per effetto dell'opzione citata, la detrazione relativa alle spese sostenute per interventi volti al risparmio energetico (cd. *Ecobonus*).

Infatti, tra le **modalità di pagamento** degli importi relativi alla "**rottamazione-ter**" **non** viene espressamente **prevista** la **compensazione con i crediti d'imposta**[2].

L'Agenzia delle Entrate, inoltre, fornisce chiarimenti su quesiti specifici in merito:

- all'esclusione dall'IRAP del saldo 2019 e della prima rata di acconto 2020 che, viene chiarito, opera anche per gli **enti non commerciali** (art.24);
- al credito d'imposta per la sanificazione degli ambienti di lavoro e per l'acquisto di dispositivi di protezione (art.125);
- alla ripresa della riscossione dei versamenti fiscali sospesi per effetto dell'emergenza sanitaria (art.127);
- alla sospensione dei versamenti delle somme dovute a seguito di atti di accertamento (art.149).

[1] Si ricorda che tali modalità alternative di utilizzo delle detrazioni valgono per le spese sostenute

nel 2020 e 2021, ai sensi dell'art.121 del D.L. 34/2020, convertito, con modificazioni, nella legge 77/2020. Cfr. ANCE "Decreto Rilancio - Conversione in legge - Le novità in materia fiscale" - [ID n. 41108](#) del 24 luglio 2020, "Il Superbonus al 110% diventa legge, l'ANCE pubblica la guida operativa" - [ID n.41008](#) del 17 luglio 2020, "Superbonus - C.M. 24/E/2020 dell'Agenzia delle Entrate e modalità applicative" - [ID N. 41309](#) del 24 agosto 2020, nonché "Superbonus 110%: la Guida dell'Agenzia delle Entrate" - [ID n.41148](#) del 27 luglio 2020.

[2] Infatti, l'art.3, co.12, del D.L. 119/2018, convertito, con modificazioni, nella legge 136/2018 stabilisce che «Il pagamento delle somme dovute per la definizione può essere effettuato:

a) mediante domiciliazione sul conto corrente eventualmente indicato dal debitore nella dichiarazione resa ai sensi del comma 5;

b) mediante bollettini precompilati, che l'agente della riscossione è tenuto ad allegare alla comunicazione di cui al comma 11, se il debitore non ha richiesto di eseguire il versamento con le modalità previste dalla lettera a) del presente comma;

c) presso gli sportelli dell'agente della riscossione.

[41314-Circolare 20 agosto 2020, n.25-E.pdf](#)[Apri](#)